F

LANGUASCO

RG 1727/08
Sent 1337/11
Rc 10348
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

1386

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

OMOIGUI OSAHON EVANS, residente in Genova ed elettivamente domiciliato in Genova, vico Falamonica 1/13, presso lo studio dell' Avv.to Paolo Languasco che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso

-ricorrente

CONTRO

4758

EUKOS DISTRIBUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria, via Poligonia 30

-convenuta, contumace

COOPERATIVA RECAPITA S.C.A.R.L., in liquidazione in persona del liquidatore dr. Lorenzo Valente, in via San Lugi 22, Motta Visconti, Milano

-convenuta, contumace

D.M.P. SERVIZI PUBBLICITARI S.R.L. in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova C.so Perrone 39L/1 ed elettivamente domiciliato in Genova, via Bacigalupo 4/21, presso lo studio dell' Avv.to Gianemilio Genovesi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso notificato

-convenuta

ARTURO S.R.L., corrente in Rignano sull'Arno (FI) via G. di Vittorio 26, in persona ellegale rappresentante p.t.

-convenuta, contumace

18 MAG. 2012

PAOLO LANGUASCO
AVVOCATO
Vico Falamonica 1/13 - 16123 Genova
Tel. 010 2541689 - Fax 010 2465430
Partita IVA 01818120998

TRIBUNALE DI GENOVA - SEZ. LAVORO

Atto di precetto

OMOIGUI OSAHON Evans, residente in Genova, difeso dall'Avv. Paolo Languasco (CF: LNGPLA74M24E290Q, fax. N° 010.2465430, PEC: paolo.languasco@ordineavvgenova.it) e dall'Avv. Roberto Faure (CF: FRARRT59E30D969F; fax. N° 010.2465430, PEC: roberto.faure@ordineavvgenova.it), che lo assistono e difendono, congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti ed elettivamente domiciliato in Genova, Vico Flamonica 1/13;

Premesso che

a seguito di ricorso al Tribunale di Genova Sez. Lavoro, RG 1727/08, il suddetto ricorrente otteneva, in data 20.9.11, Sentenza n° 1337/11, che si notifica congiuntamente al presente atto di precetto; tale provvedimento condanna l'impresa **Arturo Srl** a pagare al ricorrente la somma di euro 3.947,52, a titolo di differenze retributive inevase, oltre accessori sul capitale successivi e fino al saldo.

La detta Sentenza dichiara inoltre l'inefficacia del licenziamento patito dal Sig. Omoigui in data 13.4.07 e condanna l'impresa Arturo Srl, a pagare al ricorrente le retribuzioni maturate dal 13.4.07 ad una valida ed efficace causa di risoluzione del rapporto, quantificando il dovuto a tale titolo sino alla data della sentenza in euro 85.862,15 (già dedotto il percepito).

Di tali somme nulla è stato pagato ed in data 8.5.12 veniva apposta formula esecutiva su detto titolo a richiesta dell'esponente che intende ottenere integrale pagamento.

Ad oggi il Sig. Omoigui non ha ottenuto alcunché.

Tutto ciò premesso l'esponente

INTIMA E FA PRECETTO

All'impresa **ARTURO SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore e/o liquidatore **Sig. TIZIANO RENZI**, presso la sua residenza in in Rignano sull'Arno, Via poggio di Torri 83 di pagare al richiedente Sig. **OMOIGUI OSAHON Evans**, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, le somme sottoindicate, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

voce			esborsi	spese
	spese successive a sentenza:			
2	disamina			26,00
15	esame dispos.			26,00
18	fascicolo			26,00
21	consultazioni			103,00
22	corrispondenza			103,00
32	ritiro fascicolo			26,00
	Precetto:			
1	Posizione archivio			103,00
30	rich. Copie aut.	2,00		36,00
46	Disamina titolo			26,00
45	richiesta formula			26,00
47	Redazione atto di precetto			103,00
48	Ric. Notif. Precetto			26,00
80	Scritturazione Collazione detto	2,00		62,00
52	Onorari redaz. Precetto			145,00
23	Notifiche			26,00
24	esame relata			26,00
	Spese gener. 12,5% su euro	889,00		111,13
	Tot Competenze	1.000,13		
	Tot spese non imponibili			-
	CPA su	1.000,13	4,00%	40,01
	Tot. Dovuto al difensore:			1.040,13
	Credito ricorrente x diff retrib			3.947,52
	Rivalutazione dal 1.9.11 al 31.3.12			75,00
	Interessi dal 1.9.11 al 31.3.12			45,07
	Tot credito ricorrente x diff retrib			4067,59

SI PREGA DI NOTIFICARE AL SIG. TIZIANO RENZI, IN QUALITÀ DI LIQUIDATORE DELLA IMPRESA ARNO SRL

4

Relata di notifica

addi richiesto come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho, ad ogni effetto di legge, notificato copia autentica del suesteso atto al Sig. **TIZIANO RENZI**, presso la sua residenza in Rignano sull'Arno, Via poggio di Torri 83, mediante consegna di copie a mezzo posta come per legge

P

A MEZZO UFFICIO POSTALE
GENOVA CAP

18 MAG 2012

DR. ANTONELLA FALCONE
FUNZIONARIO F2
CORTE APPELLO GENOVA

Dott.ssa Fa
Funzio
Corte d'App

CONCLUSIONI:

Per parte ricorrente:

"1. *Accertare un rapporto di lavoro continuativo e subordinato, a tempo indeterminato, tra il ricorrente e la/le convenuta/e impresa/e ut supra dal 31/10/2001 al 12/4/2007 o per il periodo meglio visto; annullando e/o dichiarando nulla e/o simulata e/o in frode alla legge, comunque inefficace al titolo meglio visto la scheda contrattuale di lavoro autonomo e/o non subordinato tra il ricorrente e la convenuta DMP, doc. 9 allegato;*

2. *Condannare in via solidale/parziaria/aletrnativa la/le convenuta/e alla regolarizzazione a fini contributivi e previdenziali del lavoro svolto dal ricorrente dal 31/10/2001 al 12/4/2007 o per il periodo meglio visto;*

3. *Dichiarare invalido e/o nullo e/o annullare il lienziamento del 13/4/07 e conseguentemente condannare l'impresa convenuta Arturo S.r.L. e/o le altre imprese convenute a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirlo, per la mancata ammissione al lavoro, del danno e/o a versargli il non percepito in misura pari alle retribuzioni perdute, oltre al risarcimento per licenziamento nella misura di legge, sulla base di una retribuzione globale di fatto paria ad Euro 1572,95 (o in quella minore che il giudice riterrà) con rivalutazione e interessi.*

4. *Condannare le imprese convenute in via solidale a pagare al ricorrente, per differenze retributive inevase, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute e non pagate, permessi retribuiti, lavoro festivo e domenicale, TFR oltre a indennità sostitutiva di preavviso, la somma totale di Euro 78.792,16 di cui Euro 7469,63 per TFR o le somme maggiori o minori meglio viste.*

5. *In via subordinata condannare l'impresa convenuta Recapita a pagare al ricorrente per differenze retributive inevase lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute e non pagate, permessi retribuiti, lavoro festivo e domenicale, TFR, la somma totale di Euro 37.251,54, di cui Euro 3.040,45 a titolo di TFR; l'impresa convenuta Eukos a pagare al ricorrente per differenze retributive inevase lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute e non pagate, permessi retribuiti, lavoro festivo e domenicale, TFR, la somma totale di Euro 20.766,38, di cui Euro 2.396,89 a titolo di TFR; l'impresa convenuta DMP a pagare al ricorrente per differenze retributive inevase lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute e non pagate, permessi retribuiti, lavoro festivo e domenicale, TFR, la somma totale di Euro 8.721,55, di cui Euro 601,64 a titolo di TFR; l'impresa convenuta Arturo a pagare al ricorrente per differenze retributive inevase lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute e non pagate, permessi retribuiti, lavoro festivo e domenicale, TFR, la somma totale di Euro 5.846,38, di cui Euro 407,16 a titolo di TFR o le*

somme maggiori o minori megli viste, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

6. *In via subordinata, dichiarare invalido e/o nullo e/o annullabile il licenziamento del 20/9/04 e conseguentemente condannare l'impresa convenuta Eukos a reintergare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirlo per la mancata ammissione al lavoro, del danno, e/o a versargli il non percepito in misura pari alle retribuzioni perdute, oltre al risarcimento per licenziamento nella misura di legge, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1572,95 (o in quella minore che il giudice riterrà) oltre indennità sostitutiva di preavviso, con rivalutazione e interessi.*

Vinte le spese, sentenza esecutiva".

Per la convenuta DMP S.r.L.:

"In via pregiudiziale, dichiarare improcedibile il ricorso per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
in via preliminare, dichiarare la prescrizione delle domande del ricorrente per il periodo anteriore al 2 luglio 2003 o alla data di deposito del TOC, ovvero alla data meglio vista;
in via principale, nel merito, rieettare il ricorso e le domande avversarie, in quanto nulle, inammissibili, improcedibili, infondate e non provate in fatto e in diritto, assolvendo la convenuta da ogni domanda pregiusizievole;
in via subordinata, in caso di condanna della DMP, detrarre dalla somma ritenuta dovuta quanto percepito dal Sig. Omoigui da calcolarsi secondo quanto indicato in ricorso;
*in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria anche nei confronti della DMP, detrarre dal dovuto l'*aliunde perceptum.
Vinte le spese, diritti e onorari".

*** ***

Il ricorrente ha convenuto in giudizio le società Recapita scrl, Eukos Distribuzioni srl, DMP Servizi pubblicitari srl ed Arturo srl, sostenendo di aver lavorato, quale lavoratore subordinato per dette società, costituenti u unico centro di imputazione del rapporto, nel periodo dal 31/10/2001 al 13/4/2007 e di essere stato verbalmente licenziato da Arturo srl il 13/4/2007 con la quale il rapporto di lavoro era stato formalizzato come collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Aggiungeva di aver sempre svolto la medesima attività di addetto alla consegna agli abbonati del quotidiano Il Secolo XIX, osservando gli orari stabiliti dall società convenute (e precisati ai punti 24 e 25,29 del ricorso), con prestazione resa tutti i giorni, della settimana, compresi i festivi, secondo le disposizioni

della signora Giovanna Gambino, e dei c.d. "supervisori" Vito e Giuseppe Raina, tale Antonello e Adeniji Adewale, utilizzando sempre lo stesso magazzino in Genova via Ponte Polcevera 22 -ove avevano la propria sede le convenute Recapita, Eukos e Arturo- e poi, in Corso Perrone 39L rosso.
Vantando crediti di lavoro (per differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario svolto, per mensilità aggiuntive, riduzione orario, ferie TFR, e lavoro festivo e domenicale) e sostenendo l'esistenza di un unico soggetto d'impresa, che solo formalmente mutava ragione sociale, e quindi di un unico centro di imputazione dei crediti da lavoro, chiedeva la condanna in via solidale di tutte le società convenute al pagamento di quanto sopra. Sosteneva inoltre l'inefficacia del licenziamento verbale intimatogli da Arturo srl, chiedendo, nei confronti della Arturo s.r.l. e/o delle altre convenute, la reintegra e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate e non percepite.
Solo DMP si è costituita in giudizio, che sostenendo l'infondatezza delle domande ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui la seguito.
L'istruttoria svolta ha posto in luce l'esistenza tra le società convenute Recapita s.c.r.l. ed Eukos s.r.l. (di seguito, Recapita ed Eukos), l'esistenza di un'unica entità organizzativa e di un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici.
I testi escussi -ex colleghi di lavoro del ricorrente- hanno infatti confermato che nel corso del rapporto di lavoro intercorso senza soluzione di continuità con Recapita ed Eukos è mutato solo il nome della società datrice di lavoro, restando per contro immutata l'unicità della struttura organizzativa e produttiva. Il magazzino presso il quale ci si doveva presentare ogni giorno alla medesima ora (le 24,00) per ricevere le consegne, i preposti, il personale addetto alla consegne, i mezzi di lavoro, compreso il furgone che veniva utilizzato per gli spostamenti fuori Genova, sono sempre stati gli stessi, così come le mansioni, le modalità lavorative e la clientela (gli abbonati del quotidiano Il Secolo XIX).
Dall'istruttoria svolta è risultato infatti che Recapita e Eukos, quantomeno fino al 2004 (cfr. libero interrogatorio del ricorrente a f. 3 verbale ud.), avevano identico oggetto sociale ed il medesimo soggetto, la signora Giovanna Gambino, che esercitava il coordinamento tecnico e amministrativo della società (cfr. teste Omorodion Merci, f.7.8 verbale ud.). I testi hanno inoltre confermato le altre circostanze dedotte in ricorso in ordine alle mansioni svolte, all'orario di lavoro osservato (dovendosi ritenere dimostrato quantomeno un orario lavorativo quotidiano, dapprima, dalle 24 alle 5 e, successivamente, dalle 24 alle 6, dal lunedì alla domenica, nonché le modalità di svolgimento dell'attività, con completo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare datoriale (cfr. teste Omoirion f. 11 verbale ud,) e completo inserimento nell'organizzazione aziendale delle due società.

Rileva altresì il comportamento processuale delle convenute, i cui legali rappresentanti non solo non si sono presentati -come sarebbe stato loro onere- in giudizio a rendere il libero interrogatorio, così nulla eccependo alle pretese del ricorrente, ma neppure si sono presentati a rispondere all'interrogatorio formale, senza addurre alcuna giustificazione, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 232 cp.c., nel senso di ritenere ammessi i fatti dedotti che hanno trovato riscontro istruttorio.
Dalla ritenuta riconducibilità della titolarità del rapporto di lavoro in capo ad entrambe le società configuranti un unico centro di imputazione discende la responsabilità solidale delle due società per i crediti derivanti dal lavoro svolto dal ricorrente nel periodo 31 ottobre 2001 al 2 maggio 2006.

Deve altresì ritenersi provata la natura subordinata dell'attività svolta dal 3 maggio 2006 dal ricorrente in favore della convenuta DMP Servizi Pubblicitari s.r.l. (in seguito, DMP - ritualmente costituitasi in giudizio -, atteso che dalla stessa deposizione del teste Grozio (consulente aziendale della DMP) è emerso che il rapporto è perdurato per alcuni mesi e quindi per un periodo superiore ai trenta giorni previsti dall'unico contratto di collaborazione occasionale intercorso tra le parti e stipulato ex art. 61, comma 2 del D.lgs 276/2003, restando così radicalmente smentita la tesi difensiva della DMP secondo cui il ricorrente non avrebbe svolto attività lavorativa oltre la scadenza del contratto di collaborazione occasionale.
Non essendo configurabile, per quanto sopra evidenziato, l'ipotesi della prestazione occasionale di cui al secondo comma dell' art. 61 d.lgs 276/2003, il rapporto tra le parti ricade nel campo di applicazione della legge 276/2003.
Ai sensi dell'art. 69 co. 1° d. lgs. n. 276/2003 *"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".*
Come noto, si discute se la presunzione di subordinazione introdotta dalla norma sia assoluta o soltanto relativa, ovvero se la disposizione consenta al committente di fornire al contrario la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Ritiene il giudicante che la presunzione prevista dall'art. 69 d. lgs. n. 276/2003 debba qualificarsi come soltanto relativa.
Parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio a proprio carico sulla natura autonoma del rapporto e dall' istruttoria è comunque emerso che le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa anche sotto DMP sono rimaste le stesse, in osservanza delle medesime disposizioni impartite sempre dagli stessi supervisori (cfr. teste Odion Salami, e teste Alari Monday e stesso teste della convenuta Grozio Giampaolo (che ha confermato la presenza dei supervisori Reina e del nigeriano Adeniji Adewale).

DMP risponderà unicamente delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui il ricorrente ha reso la propria prestazione lavorativa per detta società, secondo orario 24,00-6,00, come emerso dall'istruttoria (cfr. Omorodion f. 8,11, 12 verbale udienze, riscontratata dagli altri ex colleghi di lavoro della stessa teste e del ricorrente -f.24- e non smentita dal teste Grozio che non è stato in grado di contrastare le affermazioni della teste Omorodion, secondo la quale il ricorrente anche nel periodo DMP ha lavorato tutti i giorni.).
Non può configurarsi alcun vincolo di solidarietà della DMP per le obbligazioni derivanti dall'attività precedente, non sussistendo i medesimi indici dell'unicità del centro di imputazione riscontrati per Recapita ed Eukos, attesa la non coincidenza delle sedi, la non comunanza di struttura produttiva (attesa la diversità dei locali di esercizio dell'attività e la non dimostrata esistenza di un medesimo coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto dotato dei poteri direttivi e la non identità della proprietà del capitale sociale (amministarore unico e socio di maggioranza. al 95%, risulta essere Di Palma Massimiliano, e nessun collegamento è emerso tra il Di Palma e la Gambino Stefania o la famiglia Massone, v. sul punto dichiarazioni del ricorrente -f. 3 verbale-anche teste del ricorrnte Omorodion Merci).
Né è possibile ravvisare una diversa fonte di responsabiltà solidale ex art. 2112 cc. in difetto di qualsiasi deduzione attorea.

E' poi emerso dall' istruttoria orale che dopo il rapporto con DMP e prima di intrattenere rapporti con Arturo s.r.l. il ricorrente ha lavorato per altra società (Liberta o Libertas) per circa tre mesi (cfr. deposizione Alari Monday); in ordine a tale ulteriore rapporto nulla è stato dedotto in ricorso.
Il rapporto lavorativo con la convenuta Arturo srl, è dunque insorto successivamente alla cessazione del rapporto con tale società, in data 7 febbraio 2007 con un contratto a progetto (doc.10 ric.).
La natura subordinata dell' attività lavorativa svolta a favore della Arturo S.r.L. discende sia dalla presunzione relativa di subordinazione del rapporto di lavoro operante ex art. 69 L. 287/203, presunzione non superata dalla convenuta che, a fronte dell'inesistenza di qualsiasi forma di programma o progetto (cfr. doc. 10 ric.), rimanendo contumace, non ha provato - come sarebbe stato suo onere ex art. 69 della legge 276/2003, l' autonomia del rapporto. In ogni caso, anche per l'attività lavorativa svolta per Artuto S.r.l. le modalità lavorative, secondo le emergenze istruttorie, sono rimaste le medesime, sicchè vale quanto già rilevato in punto subordinazione ed orario di lavoro quotidiano (per 7 giorni a settimana, dalle 24 alle 6) per gli altri precedenti rapporti di lavoro.
Non può ritenersi provata la unicità del centro di imputazione tra Recapita, Eukos ed Arturo s.r.l. atteso che non è emersa prova certa dell' esistenza tra le due prime società e la Arturo s.r.l. di un medesimo coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto dotato dei

poteri direttivi, né dell'identità della proprietà del capitale sociale tra le due società , quantomeno dopo il 2004 (cfr. libero interrogatorio del ricorrente che ha dichiarato che la Gambino stava ad Alessandria, dove egli stesso si è recato tra il 2001 ed il 2004 per problematiche sui pagamenti, precisando di non avrela più vista e di non aver avuto più rapporti con la stessa dopo il 2004 -f. 3 verbale ud.-, nonché teste Alari Monday che ricorda la signora Gambino solo in Eukos -f. 27 ibidem-).

La domanda di inefficacia del licenziamento, in quanto privo del requisito della forma scritta, e fondata e pertanto deve essere accolta.
Secondo orientamento costante della S.C., in caso di impugnativa di licenziamento intimato verbalmente, spetta al lavoratore la prova della estromissione dal rapporto e al datore di lavoro provare che il rapporto si è risolto per dimissioni del lavoratore o per mutuo consenso, trattandosi di eccezione in senso stretto.
Nel caso dispecie, il lavoratore ha dimostrato l'avvenuta cessazione del rapporto e l'estromissione dal posto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro (sul punto si leggano le deposizioni dei testi Alari Monday e Odion Salami, colleghi di lavoro del ricorrente che hanno confermato i fatti esposti nei capitoli 14 e 15 del ricorso (cfr ff. 23, 28 verb.ud.).
Artuto s.r.l., rimanendo contumace, è rimasta inadempiente al proprio onere probatorio.
Deve dunque ritenersi che il rapporto di lavoro con Arturo Srl sia cessato per volontà della stessa società, volontà esternata senza l'osservanza del requisito dells forma scritta.
Il licenziamento privo della forma scritta, intimato oralmente, comporta l'assoluta inefficacia dello stesso (ex art. 2 l.604/1966.) con conseguente persistenza del rapporto lavorativo tra le parti, mai efficacemente risolto. e con conseguente obbligo del datore a risarcire il danno pari alle retribuzioni maturate, dedotto quanto percepito dal lavoratore in relazione ad altra attività lavorativa svolta (pari ad euro 15000,00), dall'offerta della prestazione lavorativa (così tra le altre, Cass. Cassazione civile sez. lav. 30 agosto 2010 n. 18844: *Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 l. n. 604/1966, quali le mancate comunicazioni per iscritto del licenziamento e dei motivi, non produce effetti sulla continuità del rapporto, che pertanto deve ritenersi mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità è che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Ne consegue che il risarcimento del danno può essere determinato anche facendo riferimento alle mancate retribuzioni, ma sempre nel rispetto delle regole in materia di inadempimento delle obbligazioni e, quindi, considerando che dalla natura sinallagmatica del rapporto deriva che l'adempimento dell'obbligazione retributiva di regola presuppone la messa a disposizione delle opere e, cioè, l'offerta della prestazione lavorativa.*). da

ravvisarsi, nel caso in esame, nella convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, da ritenersi avvenuta in data 23 maggio 2007 Ai sensi dell'art. 410 co. 2° c.p.c., infatti, "*la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione*".
Poiché, però, la norma parla di interruzione e non di sospensione della prescrizione e poiché gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia, deve ritenersi che l'effetto interruttivo derivi non dalla mera presentazione della richiesta di convocazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, bensì dalla comunicazione di tale richiesta al datore di lavoro (Cass., 18 ottobre 2005,n. 20153; Cass., 21 gennaio 2004, n. 967; Cass., 19 aprile 2006, n. 9048; Cass., 24 novembre 2008, n. 27882).
Nella specie l'invio della convocazione per il tentativo di conciliazione è documentata, mentre la ricezione di tale comunicazione non soltanto non risulta contestata, ma deve in ogni caso presumersi sulla base delle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale (Cass., 4 giugno 2007, n. 12954; Cass., 8 agosto 2007, n. 17417; Cass., 13 aprile 2006, n. 8649; Cass., 16 gennaio 2006, n. 758; Cass., 24 novembre 2004, n. 22133).La data esatta della ricezione della raccomandata relativa alla convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione non risulta documentata; tale ricezione può ritenersi verificata, prudenzialmente, secondo l'*id quod plerunque accidit*, dopo una settimana dalla data di spedizione, di talchè la raccomandata relativa al tentativo di conciliazione, inviata il 16 meggio 2007, può presumersi ricevuta il 23 maggio 2007, interrompendo validamente la prescrizione per il periodo a decorrere 23 maggio 2002

Al fine di stabilire quanto dovuto al ricorrente da Recapita scrl e da Eukos srl solidarmente, e, singolarmente, da DMP srl e da Arturo srl, per i titoli dedotti in ricorso (ad eccezione del TFR relativo al periodo lavorativo con Arturo srl con la quale il rapporto di lavoro è ancora in essere), tutti provati (comprese le voci per ferie e permessi non goduti e per mancati riposi) come dovuti avendo i testi dichiarato che il ricorrnte ha sempre lavorato (ad eccezione di una settimana e senza ricevere comunque alcuna retribuzione) tutti i giorni della settimana, deve farsi riferimento ai conteggi effettuati dal consulente tecnico nominato dal Tribunale; conteggi non contestati dalle parti - dopo gli opportuni chiarimenti ed aggiustamenti- nella loro correttezza aritmetica e contabile. Non spetta, come appena precisato, l'importo determinato dal CTU per il TFR relativo al rapporto con Arturo s.r.l., essendo ancora in essere il rapporto con detta società; il relativo importo, pari ad euro 382,15 (cfr. prima relazione peritale) deve pertanto essere detratto dal dovuto di euro 4329,67 riportato nel conteggio del supplemento di consulenza in relazione alla Arturo s.r.l. .
Al pagamento di dette somme devono essere condannate le parti convenute.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.O.M

Tribunale di Genova

Il Giudice del Lavoro

In Nome del Popolo Italiano

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione respinta,
dichiara che tra il ricorrente e le società Recapita scrl ed Eukos Distribuzioni srl è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 31/10/2001 al 2/5/2006; dichiara tenute in solido e pertanto condanna dette società in solido a corrispondere al ricorrente la somma – comprensiva degli accessori di legge calcolati fino al 31/8/2011- di euro 29.656,35 (di cui euro 3739,97 per TFR), oltre agli accessori sul capitale successivi e fino al saldo;
dichiara che tra il ricorrente e DMP Servizi Pubblicitari srl è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 3/5/2006 al 30/9/2006; dichiara tenuta e pertanto condanna DMP Servizi Pubblicitari srl a corrispondere al ricorrente la somma – comprensiva degli accessori di legge calcolati fino al 31/8/2011- di euro 7259,19(di cui euro 681,34 per TFR), oltre agli accessori sul capitale successivi e fino al saldo;
dichiara tra il ricorrente Arturo srl intercorre un rapporto di lavoro subordinato dal 7/2/2007; pertanto condanna Arturo srl a corrispondere al ricorrente la somma – comprensiva degli accessori di legge calcolati fino al 31/8/2011- di euro 3947,52 oltre agli accessori sul capitale successivi e fino al saldo;
dichiara l'inefficacia del licenziamento verbale del 13/4/2007 intimato da Artutro srl al ricorrente e pertanto condanna Artuto srl a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dall'offerta delle prestazioni lavorative (23 maggio 2007) fino all'intervenire di una valida ed efficace causa interruttiva del rapporto lavorativo, retribuzioni quantificate, fino al 28 febbraio 2011, in euro 85.862,15 (già dedotto l'importo di euro 15000 a titolo di *aliunde perceptum*), oltre accessori di legge dalle singole maturazioni al saldo;
Condanna le parti convenute, in solido, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 6.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Riserva il deposito dei motivi nel termine di giorni 60.
Genova, 20/9/2011
Il Giudice

TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO
18 NOV 2011

REPUBBLICA ITALIANA – in nome della legge comandiamo

A tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva.

Genova, 08-05-12

Funzionario Giudiziario
Nadia Damanti